

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE**

Il _____ alle ore _____ presso la sede in via _____
in prima convocazione (o seconda convocazione) si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci
dell'associazione di volontariato denominata GRUPPO TREKKING VALSASSIAIONE ^{AP} con sede in
PIAN DEGLI ONTANI (PI) Via DEL POZZETTO 5, convocata per trattare il
seguente Ordine del Giorno:

- Proposta di modifica denominazione e statuto sociale per adeguamento al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore";
- Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Sig.
PETRUCCHI ETIORE, il quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig.
MAZZOCCHI ROBERTO DARIO

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 19 soci e
regolarmente rappresentati n. 21 soci e così complessivamente n. 44 soci.

Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'ordine del Giorno, il Presidente comunica che è stato necessario indire
l'assemblea straordinaria dei soci per modificare denominazione e statuto sociale per adeguarli al D.Lgs.
117/2017 "Codice del Terzo Settore".

Successivamente dà lettura della proposta di modifica.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto
prospettato e totalmente favorevoli alla proposta presentata dal Presidente.

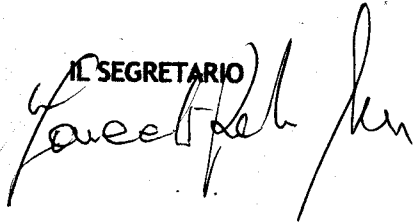
Al termine l'assemblea con voto unanime delibera di approvare la proposta di modifica denominazione e
statuto sociale presentata.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la variazione della
Denominazione sul Codice Fiscale dell'associazione e registrazione del presente atto e del nuovo Statuto.

Il presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore _____.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



1

**STATUTO ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE
GRUPPO TREKKING VALSESTAIONE APS**

ART.1

(Denominazione, sede e durata)

L'associazione con denominazione Gruppo Trekking Valsestaione APS ove APS sta per associazione di promozione sociale costituita ai sensi del codice Civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 , in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" ,e successive modifiche , ha sede legale nel Comune di Abetone-Cutigliano e durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità, e attività)

1

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalita'civiche,solidaristiche e di utilità sociale. In particolare ,si propone di perseguire lo sviluppo della pratica dell'escursionismo, del trekking, della tutela, valorizzazione, promozione e sviluppo della natura e dell'ambiente con specifico riferimento alla Montagna Pistoiese. , L'associazione svolge in favore dei propri associati , di loro familiari o di terzi le seguenti attività' di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore avvalendosi in modo prevalentedell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli eventuali enti associati.

F- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio , ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 , n 42 e successive modificazioni;

1

K- Organizzazione e gestione di attività' turistiche di interesse sociale,

[Handwritten signature]

Petronecci - G. K.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

culturale o religioso;

T- Organizzazione e gestione di attività sportive ~~di interesse~~;

Z- Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni ~~destinati~~ alla criminalità organizzata.

Al fine di realizzare le suddette attività l'associazione ~~intende~~:

- organizzare e promuovere attività connesse ~~allo scopo e alla finalità~~ associative come escursioni guidate, pratica del ~~trekking e passeggiate~~ in montagna;

- promuovere ed attuare direttamente la creazione di ~~pubblicazioni e sussidi~~ audiovisivi di ogni genere;

-sviluppare attività di studio, ricerca e assistenza ~~nel proprio settore~~ di attività e in altri analoghi ed affini;

-promuovere e curare direttamente ed indirettamente ~~la realizzazione~~ di manifestazioni, anche mediante l'ausilio di associati;

- coordinare le proprie attività con quelle di altre associazioni, ~~enti pubblici e~~ privati che abbiano scopi analoghi all' Associazione;

- collaborare e aderire a qualunque ente pubblico o ~~privato, locale, nazionale~~ od internazionale nonché ad organismi, movimenti ed associazioni con quali condivide gli scopi istituzionali.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento ~~alle condizioni~~ economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione ~~all'ammissione~~ degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a ~~qualsiasi titolo~~, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, ~~secondarie e~~

93
10

100

Potenziale

RA

DM

strumentali rispetto a queste ultime , secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sara' successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione puo' esercitare anche attivita' di raccolta fondi , a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attivita' di interesse generale e nel rispetto dei principi di verita' ,trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori e con il pubblico.

ART.3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato , ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito per legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividano le finalità della stessa e che partecipano alle attività della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera , con le loro competenze e conoscenze-

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere :

- indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita ,codice fiscale nonchè recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto , gli eventuali regolamenti ed attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non

fr

Cap. 1

Petrucci & Hon

PR

2

DIY

discriminatori , coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo , nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve ,entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli associati, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'Art. 5 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentale limitativi di diritti a termine.

ART.4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno diritto di :

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei

bilanci e di esaminare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per ~~recesso~~ o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione verrà escluso mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- ASSEMBLEA degli associati
- CONSIGLIO DIRETTIVO in qualifica di Organo di amministrazione
- PRESIDENTE

-ORGANO DI CONTROLLO, nominato al ricorrere dei requisiti di legge.

ART. 7

(Assemblea degli associati)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Potranno partecipare all'Assemblea i soli associati in regola con il versamento della quota annua.

L'Assemblea nomina un segretario e se necessario due scrutatori. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, o con canali tipo e-mail, what'app twitter, facebook, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto per cassa, o del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio social

nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi ;

-approva il rendiconto per cassa o il bilancio di esercizio e l'eventuale

bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge.

-delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

-delibera sull'esclusione degli associati;

-delibera sulle variazioni dello Statuto;

-approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri eventuali regolamenti;

- delibera lo scioglimento;

-delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

-delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 8

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo, in qualità di Organo di amministrazione opera in

JA

C. P. P.

Petrucchiatore

JA

PA

DM

attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- nominare e revocare le cariche al suo interno;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre i rendiconti per cassa, o il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e la proposta di esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Le deliberazioni del Consiglio direttivo per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 10, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono sempre rieleggibili.

La maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associate; si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni di questo Organo sono assunte a maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti il voto del Presidente è determinante.

Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti del Consiglio direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti ed in quelli interni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la riguardano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli associati a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio direttivo e ratificata a maggioranza dall'Assemblea degli associati.

Allo scade della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente

9/3

Ch. 1/2/2000

Petrucchi 6/4/02

2/5

BS

DM

convoca l'Assemblea per la nomina degli organi associativi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli associati e il Consiglio direttivo regola e dirige le discussioni e stabilisce le modalità di votazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Vice Presidente, ove nominato, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'aspetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1 art. 31 la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti di monitoraggio svolto dai sindaci.

...membri dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento
...anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine
...chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni
...e su determinati affari.

...Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i
...previsti dalla legge l'associazione deve nominare un Revisore legale
...o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

ART. 11

(Patrimonio)

...patrimonio dell'associazione -comprensivo di eventuali ricavi,rendite,
...ed altre entrate comunque denominate- è utilizzato per lo
...delle attività statutarie ai fini dell'efficace perseguimento delle
...civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART.12

(Divieto di distribuzione degli utili)

...di cui al precedente art 11 l'associazione ha il divieto di distribuire,
...in modo indiretto,utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque
...ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed
...membri degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni
...di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13

(Risorse economiche)

...associazione può trarre le risorse economiche , necessarie al suo
...e allo svolgimento della propria attività , da fonti diverse,
...quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti

Handwritten signature: Carlo

Handwritten signature: Petrucci

Handwritten signature: 29

Handwritten signature: PA

Handwritten signature: DM

testamentari, rendite patrimoniali, provenienti da attività di raccolta fondi
nonchè dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'Art. 6
del Codice del Terzo Settore.

ART. 14

(Rendiconto per cassa o Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il rendiconto per cassa, o il bilancio di esercizio
nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge,
annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea
entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e
depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle
attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione in missione
o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 15

(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'Associazione, nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle
soglie di legge, deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli
eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai
componenti degli organi di amministrazione, ai dirigenti e agli associati;
- redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore e
pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale;

ART. 16

(Libri)

l'associazione deve tenere i seguenti libri:

Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale,

tenuto a cura dell'Organo direttivo;

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono

essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto dal Consiglio

direttivo;

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, tenuto a cura dello

stesso Organo direttivo;

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se

istituito, tenuto a cura dello stesso Organo.

Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone

richiesta al Consiglio direttivo.

ART. 17

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per tramite

dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune,

mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito,

senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai

beneficiari.

I volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese

effettivamente sostenute e documentate per attività prestata entro limiti

quantitativi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo:

gr

Col

Petrucci 6/11/11

gr

gr

gr

sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione, ai sensi dell'Art. 18 del Codice del Terzo Settore, assicura i volontari che svolgono loro attività in modo non occasionale contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per le responsabilità civili verso terzi.

ART. 18

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero degli associati.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

ART. 1

(Ritiro)

Per quanto non è espressamente previsto, dagli eventuali
Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli associati, si applica
quanto previsto dal Codice del Procedimento Civile e, in
quanto compatibile, dal Codice Civile.

Luogo: Firenze 24/09/2010

Il Notaio

Il Notaio
Il Notaio
Il Notaio
Il Notaio
Il Notaio

AGENZIA DELLE ENTRATE - U.T. Pistola
Eseguita la registrazione degli Atti Privati
Data 29 GIU 2011 n. 1075/3

